

CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI

Via ponte del Tremio - 03012 Anagni (FR) - c.f. 80004350601 - tel/fax 0775/733632 - 727516



Membro dell'Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari.

REGOLAMENTO IRRIGUO

PARTE I

DEI COMPENSORI IRRIGUI E DEL CATASTO CONSORZIALE

Art. 1

Costituiscono compensori irrigui i terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

PARTE II

DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 2

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei compensori, di norma, ha inizio il 15 Aprile e termina il 30 settembre di ciascun anno.

Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete e con la disponibilità di acqua nelle vasche, formeranno oggetto di apposite deliberazioni da adottarsi tempestivamente a giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo Consorziato, di anno in anno e su richiesta di Consorziati.

Di tanto sarà data notizia mediante manifesti affissi nei singoli Comuni.

Art. 3

La consegna dell'acqua, in quantità non superiori alla portata di dispensa, viene effettuata a domanda, secondo la disponibilità della stessa e nei limiti dettati dalle caratteristiche degli impianti irrigui a servizio dei diversi compensori dimensionati

Il prelievo da parte degli utenti non dovrà superare in ogni caso le 14 ore giornaliere.

Tutti gli investimenti colturali nelle aree servite dovranno essere programmati sulla base della anzidetta dotazione idrica.

Il Consorzio, al fine di evitare il contemporaneo utilizzo delle utenze con portata complessiva superiore a quella di dotazione, si riserva di istituire turni od orari limitativi di erogazione giornaliera, qualora si dovesse presentare la necessità, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Il Consorzio mette a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta, i risultati delle analisi delle acque derivate per irrigazione.

Art. 4

Il Consorzio, quando per cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 5

Nel caso in cui il Consorzio, per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore, si trovi nella necessità di ridurre la portata delle condotte principali allo scopo di ripartire nel tempo le riserve accumulate, potrà adottare, nel corso dell'irrigazione, quei provvedimenti che riterrà più idonei per ripartire la conseguente riduzione di acqua fra i consorziati, senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.

Art. 6

La irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori irrigui serviti sarà AUTORIZZATA su presentazione, da parte dei consorziati, di apposito modulo - domanda presso gli uffici consortili.

L'accoglimento delle domande, avverrà in base ai seguenti criteri:

- ammissibilità tecnica;
- data di presentazione.

Il criterio tecnico, terrà conto di fattori idraulici e tecnico-manutentivi e sarà valutato dall'Amministrazione Consortile, a suo insindacabile giudizio.

L'autorizzazione avrà efficacia sino a revoca da parte del Consorzio o disdetta scritta da parte dell'utente da effettuarsi entro il 30 marzo di ogni anno, in caso contrario il contratto in essere si riterrà rinnovato tacitamente per ogni stagione irrigua.

E' fatto obbligo ai consorziati di presentare immediata disdetta in caso di alienazione dei terreni o di modifica della superficie aziendale.

Art. 7

La domanda di utilizzo dell'acqua deve essere sottoscritta dal proprietario o dal conduttore dei terreni ricadenti nell'ambito del comprensorio irriguo del Consorzio.

La domanda deve contenere i dati catastali necessari alla individuazione dei terreni da irrigare (comune, foglio di mappa e particella) nonché la superficie ed i gruppi di consegna (contatori) da cui derivare l'acqua.

Art. 8

Il Consorzio distribuisce ai consorziati l'acqua di irrigazione attraverso gruppi di consegna, i quali a seconda delle necessità ed usi potranno essere a contatore meccanico o elettronico (con scheda prepagata).

Durante l'attingimento, la saracinesca del gruppo di consegna deve essere completamente aperta.

Art. 9

Le richieste di utilizzo dell'acqua per irrigare terreni non ricadenti nei comprensori irrigui, potranno essere accolte, *ma sempre con riserva*, dovendo il Consorzio dare priorità al soddisfacimento del fabbisogno idrico dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo. Tale concessione avrà, comunque, carattere provvisorio ed eccezionale e potrà essere, in qualsiasi momento, revocata senza che l'utente abbia diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 10

Il Comitato Esecutivo, nel caso in cui l'acqua disponibile risulti maggiore rispetto alle esigenze del comizio e distretto irriguo, potrà accogliere eventuali domande di utenza, presentate da chiunque ne abbia interesse, anche per usi non agricoli. Il canone di utenza e le modalità di pagamento verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo.

L'eventuale assegnazione annuale non costituirà diritto per ulteriori assegnazioni negli anni successivi.

Art. 11

Per le assegnazioni stagionali dei contatori e per ogni operazione di disdetta, è dovuta una quota fissa stabilita dal Comitato Esecutivo.

Art. 12

In caso di frazionamento di un fondo, il proprietario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consorzio.

Nel caso in cui un gruppo di consegna serva più utenze, anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire, a favore degli utenti cointeressati, il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, anche nel rispetto delle norme del codice civile in materia di servitù coattive ed esonerando il Consorzio da ogni responsabilità. Tutti i proprietari risponderanno solidamente nei confronti dell'Ente per i consumi registrati al contatore.

Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta degli utenti interessati, di installare nuove apparecchiature e condutture tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà, previa costituzione a titolo gratuito delle relative servitù. Le spese saranno a carico dell'utente richiedente secondo i costi sostenuti e quantificati dall'Ente.

Art. 13

Si intendono a carico dei consorziati anche i costi dovuti a riparazioni, spostamenti, sostituzioni e voltore di contatori. Tali interventi vengono attuati previa richiesta scritta da inoltrarsi presso il Consorzio di Bonifica che provvederà alle relative incombenze.

I costi di cui innanzi vengono computati sommando gli oneri sostenuti per la manodopera ed i materiali utilizzati (contatori, pezzi speciali, ricambi ecc.)

Il titolare del contatore è integralmente responsabile del suo controllo e di eventuali manomissioni, danni e furti. Qualsiasi anomalia riscontrata va tempestivamente comunicata per iscritto ai preposti uffici consorziali. In caso di manomissioni o sottrazioni dei contatori, la comunicazione di cui innanzi, va accompagnata anche dalla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Il Consorzio si riserva di addebitare le spese di manutenzione o sostituzione del contatore al consorziato, se il danno è stato causato da quest'ultimo per incuria, per cattivo utilizzo e per mancanza di controllo.

Nel caso di postazioni irrigue, dove insistono più contatori o gruppi di consegna multiutenza, ove non fosse accertato il fautore del danno, la spesa sarà ripartita sugli utenti che usufruiscono della testa d'idrante.

Tutti i proprietari del comprensorio irriguo consorziale, sono tenuti al controllo ed alla corretta manutenzione della rete distributrice irrigua, e sono ritenuti responsabili per qualsiasi danno causato alla stessa per danneggiamenti e manomissioni, anche dove insistono linee idrauliche non utilizzate o non ancora in funzione.

PARTE III

DELLA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

- CONTRIBUTI -

Art. 14

I costi dell'irrigazione sono calcolati a consumo effettivo dell'acqua prelevata, più un contributo fisso per ogni singola postazione irrigua.

Prima dell'inizio della stagione, verrà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione delle opere irrigue e sarà determinata, la misura dei contributi fissi e il costo a mc di acqua.

Art. 15

Ogni utente irriguo, in relazione al presunto consumo di acqua stagionale, dovrà corrispondere, entro e non oltre la data indicata dal Consorzio, a titolo di anticipo, il 30% della somma calcolata sulla richiesta d'acqua più il contributo fisso annuale.

Alla fine della stagione irrigua, accertato l'esatto prelievo di acqua misurato dal gruppo di consegna, l'utente corrisponderà il saldo, da versare entro e non oltre la data indicata dal Consorzio.

La somma versata a titolo di anticipo, non sarà soggetta a conguaglio con il saldo, se non per cause imputabili al Consorzio.

Per quanto ai gruppi di consegna elettronici con schede prepagate, i residui me disponibili non utilizzati durante la stagione, potranno essere esclusivamente usati nell'esercizio irriguo seguente, in nessun caso potranno essere rimborsati.

PARTE IV

NORME DI UTENZA E DI POLIZIA

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Art.16

E' assolutamente vietata la cessione, anche parziale, dell'acqua assegnata e restano di spettanza del Consorzio le acque residue o reflue provenienti dall'impianto irriguo.

Art. 17

Il Consorzio, nel caso in cui l'utente risulti moroso nel versamento dei contributi consorziali ovvero nel pagamento delle somme dovute per il ripristino delle opere e degli impianti danneggiati, ha facoltà di sospendere o di non avviare la erogazione dell'acqua e, inoltre, di addebitare, all'utente moroso, oltre ai contributi non pagati, una penale pari al 10% dell'importo del canone rimasto insoluto, oltre interessi legali.

Tutto ciò, nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'ente, non vi provveda nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

Art. 18

Il Consorzio può sospendere o non avviare la erogazione dell'acqua, salvo ogni azione legale nei confronti dell'utente, nei terreni in cui si dovessero riscontrare: prelievi abusivi di acqua, immissioni nella rete irrigua e nei misuratori di corpi estranei o di acqua non proveniente dall'impianto irriguo collettivo, ovvero manomissioni o alterazioni di qualunque manufatto dell'impianto di irrigazione e cessione, anche parziale, a terzi.

Il Consorziato che preleva acqua senza la dovuta assegnazione del gruppo di consegna è passibile di una sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinquecento), più il consumo rilevato dalla lettura dell'ultima assegnazione di quel contatore maggiorato di una volta e mezza.

Inoltre, le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette infrazioni alle norme sul buon esercizio irriguo sono fissate da un minimo di euro 300,00 a un massimo di euro 1.000,00

In caso di mancato pagamento delle suddette sanzioni si provvederà alla riscossione coattiva.

Nei casi di recidiva per la stessa infrazione, le penali saranno raddoppiate e, nei casi di ripetuta recidiva, sarà disposta anche la sospensione dell'acqua oltre alle sanzioni, al risarcimento e alle azioni per danni arrecati al Consorzio ed ai terzi.

Il provvedimento di sospensione dell'acqua deve essere notificato all'utente e questi, nel termine di quindici giorni, ha facoltà di produrre ricorso al Comitato Esecutivo.

La decisione del Comitato è inappellabile e definitiva.

Art. 19

L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti al gruppo di consegna pertanto, a valle di dette apparecchiature, cessa da parte del Consorzio ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 20

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, anche rivolta ad alterare la registrazione dei consumi idrici, nonché dei danni dagli stessi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.

Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consorziali.

Art. 21

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinate le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, le banchine e loro accessioni nonché i manufatti ed ogni opera relativa. E' altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella pressione.

Art. 22

Tutti i proprietari sono tenuti a costituire e mantenere nei propri terreni ed a proprie spese, le opere sistematorie necessarie allo smaltimento delle acque reflue.

Art. 23

Gli utenti devono consentire l'accesso alla rete irrigua, anche con mezzi meccanici, al personale del Consorzio per necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentivi e, in nessun caso, possono ostacolare il personale consorziale nell'espletamento delle mansioni allo stesso affidate.

Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà nel merito.

Art. 24

Tutti i consumi saranno accertati dall'Ufficio in base alle letture dei contatori. In caso di anomalie nel funzionamento dei contatori, i relativi consumi saranno assegnati d'Ufficio, nella misura di una volta e mezza i consumi idrici medi delle colture irrigate, approvati dal Comitato Esecutivo, tenuto conto delle superfici irrigate e, quando non determinabili, (più idranti sullo stesso appezzamento), tenendo conto dell'intera superficie coltivata.

Gli utenti dovranno conservare funzionanti i contatori, segnalando tempestivamente al personale addetto gli eventuali guasti ed *acquisendo la prova di tale segnalazione*. In tal caso, accertata la tempestiva comunicazione, i consumi assegnati non saranno maggiorati.

Art. 25

Il personale del Consorzio, preposto alla sorveglianza, custodia e gestione delle opere idrauliche e di bonifica, è autorizzato a redigere verbale di accertamento delle violazioni al Disciplinare ed è, comunque, tenuto a fare rapporto scritto al responsabile del Servizio. Questi applicherà le sanzioni previste dal presente Disciplinare e, per ogni violazione, comunicherà al consorziato, con raccomandata AR, la determina delle somme che saranno iscritte a ruolo per il pagamento della sanzione pecuniaria.

Art. 26

E' ammesso ricorso scritto in carta semplice al Comitato Esecutivo del Consorzio entro giorni 30 dal ricevimento della raccomandata A.R. di cui al precedente articolo.

Il Comitato Esecutivo del Consorzio deciderà motivatamente sentito il personale addetto al settore ed il consorziato, se questi lo richiede.

Art. 27

Il mancato pagamento, da parte del consorziato, dei tributi, delle sanzioni pecuniarie e delle richieste di risarcimento danni comporterà la sospensione dei servizi consortili e della fornitura di acqua nonché la riscossione come per legge ed il pagamento delle spese legali conseguenti.

Per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie sarà applicata la procedura di cui alla Legge n.689/1981.

Art. 28

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa riferimento alle norme del codice civile nonché alla vigente legislazione speciale in materia di Consorzi di Bonifica.